REGOLAMENTO (CEE) N. 459/84 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 0033), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per i tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 0033), originari del Brasile, il massimale è fissato a 7,4 tonnellate ; che, alla data del 16 febbraio 1984, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 27 febbraio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Brasile :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0033	ex 3	ex 56.07 A		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco :
				A. di fibre tessili sintetiche :
				Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia :
			56.07-04, 10, 20, 30, 39, 45	— greggi o imbianchiti

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione